

**Convenzione per l'adesione
alla Centrale Unica di Committenza
dell'Unione della Valconca
di Comune/Ente non facente parte dell'Unione della Valconca.**

Con la presente convenzione, tra i signori:

Giorgio Ciotti, nato a Morciano di Romagna il 22/10/1963, il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'**UNIONE DELLA VALCONCA**, in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione nr. 10 del 30/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Michela Bertuccioli, nata a Rimini, il 30/05/1974, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** (codice fiscale: 0060856040), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. 10 del 20/03/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- con atto costitutivo repertorio nr. 96624 del 13/12/1996, a rogito Notaio Enrico Franciosi in Rimini, è stata costituita l'Unione dei Comuni della Valconca;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.9 del vigente Statuto dell'Unione Valconca prevede la possibilità di procedere al trasferimento di ulteriori funzioni oltre le 4 obbligatorie indicate nell'allegato A;
- l'art. 62 comma 1 del D.Lgs.36/23 prevede, riferendosi alle procedure di appalto, che:
 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate;
- dato atto che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca è qualificata in prima fascia sia per i lavori (L1) che per i servizi e le forniture (SF1), potendo quindi svolgere procedure di gara di qualunque valore e consistenza;
 - ritenuto, in ogni caso, che la costituzione di un'unica centrale di committenza per il territorio sia l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
 - considerato altresì che, con delibera di Consiglio dell'Unione nr.26 del 30/12/2014 è stata costituita la Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca che ha iniziato la propria attività in data 1/1/2015;
 - considerato, inoltre, che con delibera di Consiglio dell'Unione nr. 28 del 23/12/2019, l'Unione ha approvato il rinnovo della convenzione con il Comune di San Giovanni in Marignano, quale Ente non appartenente all'Unione della Valconca;
 - considerato altresì che, con la delibera consiliare nr.36 del 31/12/2024, l'Unione ha approvato il "Regolamento per il funzionamento e l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca";
 - visti gli appalti affidati dalla CUC Valconca nei primi dieci anni di propria operatività e gli ottimi risultati ottenuti in tal senso;
 - visto l' art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che stabilisce che:
 - *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;*
 - *le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
 - *per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo;*
 - visto l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio"*;

- visto l'art. 19 comma 5 della Legge Regionale Emilia Romagna 21/12 che prevede che: *"Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni"*;
- visto altresì l'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- visto l'art. 8 della convenzione per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca che prevede che l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni e che la Giunta si esprima, anche in maniera informale, sull'accettazione o meno della richiesta del soggetto esterno;
- visto l'art. 2 del Regolamento per il funzionamento e l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca", il quale ribadisce che: *"Possono aderire alla Centrale Unica di Committenza, stipulando all'uopo apposita convenzione, i Comuni facenti parte dell'Unione della Valconca o, su espressa accettazione da parte dell'Unione, anche Comuni o Enti o società non appartenenti ai quali si applica, in ogni caso, il presente regolamento per quanto non espressamente proprio e specifico dei rapporti tra CUC e Comuni dell'Unione Valconca"*;
- vista la richiesta del Comune di San Giovanni in Marignano, prot.3243 dell'11/03/2025 con la quale tale Comune/Ente ha richiesto di aderire alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca;
- preso atto che la Giunta dell'Unione della Valconca ha accettato, in data 23/04/2025, la candidatura del Comune di San Giovanni in Marignano dell'Ente;
- considerato pertanto che è ora possibile procedere con la sottoscrizione della relativa convenzione tra l'Unione della Valconca e il Comune di San Giovanni in Marignano (RN);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, assunta ai sensi dell'art.30 D.Lgs.267/00 e ai sensi dell'art. 19 comma 5 della Legge Regionale Emilia Romagna 21/12, disciplina l'adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca, servizio conferito dai Comuni dell'Unione della Valconca, ai sensi dell'art. 62, comma 11 del D. Lgs. 36/23, di Ente non appartenente all'Unione della Valconca.

La Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dispone di una piattaforma per le gare telematiche operativa dal 1/1/2018 e pienamente conforme ai principi di cui all'art.25 del D.Lgs.36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti ... utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

In merito al conferimento della funzione, in particolare, in considerazione del principio del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di cui all'art.21 comma 1 del D.Lgs.36/2023, suddiviso nelle seguenti fasi:

- a) programmazione;

- b) progettazione;
- c) affidamento;
- d) esecuzione,

vengono conferite all'Unione le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti alla gestione, relativamente alla fase di cui alla lett.c): affidamento. Nel dettaglio, ai sensi di quanto sopra, vengono conferite all'Unione le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti alla gestione:

- a) degli appalti di lavori pubblici per importi superiori a 150.000,00 euro (IVA esclusa), dei servizi, compresi quelli di progettazione, e le forniture di beni, per importi superiori a 140.000,00 euro (IVA esclusa), svolgendo l'Unione medesima le procedure di gara previste dal codice dei contratti;
- b) i Comuni, tuttavia, in deroga al principio posto alla lett.a), possono facoltativamente, ai sensi dell'art.62 comma 1 del Codice, agire autonomamente per la gestione di gare, in merito ai lavori, sino a 500.000,00 euro;
- c) degli appalti di lavori, servizi o forniture di qualunque valore qualora siano presenti obblighi di legge in tal senso (a titolo esemplificativo, le gare PNRR per le quali è richiesta sempre l'utilizzo di una Centrale di Committenza).

I Comuni rimangono quindi pienamente ed esclusivamente responsabili per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.

Con il conferimento della funzione, il Comune diviene "Ente delegante" e la CUC dell'Unione "Ente delegato".

I Comuni possono continuare ad acquisire autonomamente, al di fuori della stazione unica dell'Unione, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Solo ulteriori eventuali accordi specifici e condivisi potranno quindi impegnare l'Unione nello svolgere acquisti oggi ancora possibili per gli Enti Aderenti.

E' inoltre onere del Rup del Comune verificare l'eventuale obbligo di utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 448/1999, così come precisato all'art.1 comma 449 della Legge 296/06.

Nell'ipotesi che sia presente una convenzione Consip attiva ma non obbligatoria, il ricorso alla CUC potrà essere disposto previa attestazione del responsabile del procedimento dell'Ente aderente che certifichi che il valore dei beni e/o servizi di cui si richiede la procedura di acquisto, risulti inferiore a quella della convenzione. In merito agli acquisti di beni o servizi di cui al dPCM 24/12/2015, ogni Ente agisce autonomamente al di fuori della CUC, così come precisato dalle "FAQ relative al nuovo sistema di rilascio CIG per soggetti aggregatori" dell'ANAC, punto 11).

Alla CUC, quale struttura unificata dell'Unione competono le attività relative al supporto e alla consulenza, anche a soggetti convenzionati per le eventuali procedure di appalti o concessioni di cui al D.Lgs.36/23 e

acquisti, alla gestione della procedura di gara, dalla determina di indizione della gara fino alla adozione degli atti preordinati all'aggiudicazione e dell'aggiudicazione.

In particolare il conferimento all'Unione da parte dei Comuni della funzione deve riguardare le attività di competenza della CUC, descritte ancor più dettagliatamente nel regolamento per il funzionamento e l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca che si richiama espressamente, attività che vengono altresì più brevemente descritte qui di seguito:

- a) acquisizione del CIG;
- b) predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione ed approvazione della documentazione di gara;
- c) sovrintende al pagamento di quanto dovuto per ogni singolo appalto verso Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- d) nomina delle commissioni di gara e del suo segretario anche avvalendosi di personale in servizio nell'Unione e nei suoi Comuni;
- e) redazione e sottoscrizione della adozione degli atti preordinati all'aggiudicazione;
- f) verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatrici;
- g) redazione di tutti gli atti ed esecuzione degli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura;
- g) gestione delle richieste di accesso agli atti;
- i) predisposizione di elementi tecnici per la difesa in giudizio in eventuali contenziosi insorti in procedura di affidamento;
- l) trasmissione telematica ad ANAC dei documenti richiesti, per la fase di competenza della CUC, quindi sino all'aggiudicazione.

Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente, ed in via esclusiva, dalla struttura organizzativa unificata denominata CUC.

La gestione unificata delle attività e servizi conferiti alla CUC persegue l'obiettivo della gestione ottimale e del controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, assicurando l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità e responsabilità. L'obiettivo a cui tendere è la realizzazione della riduzione/razionalizzazione della spesa pubblica.

La divisione dei compiti viene schematizzata come segue:

FASI	COMPETENZA IN MERITO ALLA SINGOLA FASE
Programmazione	Ente DELEGANTE
Progettazione	Ente DELEGANTE
Scelta/individuazione del contraente	Centrale Unica di Committenza – Ente DELEGATO

Esecuzione	Ente DELEGANTE
------------	----------------

Tali funzioni vengono esercitate secondo i principi del D.Lgs.36/2023, in particolare secondo i termini di cui agli artt:

- 15 comma 9: *“Le centrali di committenza ... designano un RUP per le attività di propria competenza”*
- 62 comma 13: *“Le centrali di committenza ... sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”;*
- 62 comma 14: *“...Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto”.*

I Comuni e l’Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l’effettività e l’integralità del conferimento all’Unione delle funzioni e delle attività di cui sopra.

L’ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione, salvo le ipotesi di richiesta di adesione alla CUC da parte di Comuni e/o Enti non appartenenti all’Unione della Valconca.

Art. 2 MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il conferimento all’Unione delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall’art. 9.

Il conferimento della funzione di centrale di committenza all’Unione dei Comuni della Valconca, non comporta il trasferimento della titolarità delle specifiche competenze, pertanto sono gli Enti Aderenti che provvedono al finanziamento delle attività. Non potranno conseguentemente essere garantiti servizi per i quali non sia prevista l’opportuna e obbligatoria copertura finanziaria.

In relazione alle materie di cui all’art. 1 gli organi dell’Unione e dei Comuni aderenti adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una propria struttura organizzativa.

L’Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

L’Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all’art. 5 della presente convenzione.

L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti art.7 della presente convenzione.

Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3

FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il funzionamento della CUC è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento e l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca.

Art. 4

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

Il servizio ha come responsabile il Responsabile d'area dell'Unione competente a gestirlo e può comporsi, oltre che del personale dell'Unione, anche del personale dei Comuni aderenti.

La direzione ed il coordinamento tecnico della Struttura organizzativa CUC dell'Unione spetta al Responsabile di cui al punto precedente.

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti o comunque che svolga la propria funzione secondo una delle modalità consentite dalla legge, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente all'Unione-Centrale Unica di Committenza a seconda anche delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio dell'Unione.

L'Unione, in tal caso, gestirà il rapporto funzionale di tale personale, comprese le funzioni di "datore di lavoro", restando, il rapporto organico, in capo all'Ente di appartenenza.

I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista.

Art. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni ed Enti committenti. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Pertanto gli oneri economici di qualunque genere, comprese le spese di gara ANAC, le spese per le Commissioni di gara, le spese eventuali riferite a contenzioso per le parti della procedura di propria competenza, le spese per incentivi, sono a carico degli enti aderenti che impegnano preventivamente le relative spese e rimborsano l'Unione alla conclusione della procedura di gara o a semplice richiesta di quest'ultima, sempre successiva alla conclusione della procedura.

Pertanto, nell'ipotesi che la Centrale Unica di Committenza venga chiamata in giudizio per problematiche relative esclusivamente ad attività appartenenti alle fasi di competenza degli Enti committenti: programmazione; progettazione; esecuzione (a titolo meramente esemplificativo, contestazione della categoria di lavori individuata dal progettista ai sensi di legge altri errori progettuali), questi ultimi partecipano alle spese rimborsandone interamente la CUC. Al contrario, qualora la CUC sia chiamata in giudizio per problematiche inerenti alla fase di propria competenza: affidamento, i Comuni non sono tenuti a rimborsare all'Unione le relative spese.

L'Ente committente è tenuto, per le finalità sopra indicate, oltre alle spese di gara ANAC, ad impegnare e a liquidare a favore dell'Unione della Valconca i costi per l'utilizzo della CUC e per gli incentivi di legge, di cui alla delibera di Giunta nr.34 del 4/8/16 ed eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34/16.

Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo, eventuale ed ulteriore costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, ai sensi di apposito provvedimento che la Giunta dell'Unione ha facoltà di predisporre, su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario, pari al 5% della tariffa prevista a carico dei Comuni appartenenti all'Unione della Valconca.

Ogni eventuale ipotesi di costo superiore alla cifra che ogni Comune versa per l'utilizzo della CUC ai sensi di quanto sopra (ad esempio nell'ipotesi che sia necessaria o comunque opportuna la nomina di una commissione di gara particolarmente qualificata) dovrà essere preventivamente considerata opportuna o necessaria e condivisa tra CUC ed Ente committente e sarà comunque ad esclusivo carico dell'Ente committente che sarà tenuto, in questo caso, ad incrementare il proprio impegno di spesa.

In merito agli incentivi, si precisa pertanto che il **Comune di San Giovanni in Marignano**, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.36/23 prevede e riconosce, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art.45. Ai sensi della delibera di Giunta dell'Unione nr.34 del 4/8/2016 la percentuale richiesta è pari al:

a) 15% dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 45 D.Lgs.36/2023, ai sensi dell'art. 45 comma 8 D.Lgs.36/2023.

Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Una volta che l'Ente committente riceve la determina di aggiudicazione, provvede, entro 15 giorni, a liquidare i costi previsti comunicando alla CUC il numero di mandato dell'avvenuta liquidazione."

La CUC si riserva di non procedere con la predisposizione degli atti di gara nell'ipotesi che l'Ente committente sia inadempiente, relativamente a procedure precedenti, in merito alla liquidazione delle somme dovute all'Unione dovuti ai sensi di quanto precede.

L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In caso di coinvolgimento dell'Unione, la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza della CUC per le sole questioni relative alla gara, ai sensi delle suddivisioni delle competenze precedentemente evidenziate ed ulteriormente dettagliate nel Regolamento; invece per la gestione degli eventuali contenziosi in merito all'esecuzione del contratto o alle fasi propedeutiche alla gara di competenza del Comune committente, considerando le competenze degli Enti committenti così come precisate al precedente art.1, ad esempio il progetto posto a base di gara, la competenza è dell'Ente aderente che la esercita per mezzo del proprio RUP e ciò anche ai sensi dei principi posti dall'art. 62 comma 14 del D.Lgs.36/23 che recita che *"... Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto "*.

L'Unione si impegna a richiedere ed a partecipare a richieste di finanziamento per i servizi associati o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che dovessero usufruire dei servizi.

Gli eventuali finanziamenti da parte della Regione saranno utilizzati anche per ridurre i costi gestori da parte degli enti aderenti.

Art. 6

SEDE

La Centrale Unica di Committenza è operativa presso l'Unione dei Comuni della Valconca.

ART. 7

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione, e quindi la CUC, può svolgere prestazioni, anche una tantum, anche a favore di altri Enti non convenzionati, anche ai sensi dell'art.62 comma 10 del D.Lgs.36/2023.

La possibilità per gli enti richiedenti non aderenti specificatamente alla CUC di poterne utilizzare i servizi si sviluppa in una richiesta preliminare e può attuarsi attraverso diverse modalità:

- stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni e che la Giunta si esprima, anche in maniera informale, sull'accettazione o meno della richiesta del soggetto esterno;
- ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:
 - *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;*
 - *le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
 - *per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo;*
- attraverso accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.15 della legge 241/90.

Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario, che comunque non potrà essere inferiore al 5% della tariffa prevista a carico dei Comuni appartenenti all'Unione della Valconca.

Nell'ipotesi che il soggetto esterno non sia un Ente pubblico, ma ad esempio una società pubblica, la forma della "convenzione" potrà assumere quella di un contratto tra le parti.

ART. 9

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE, RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2029, salvo perdita della qualificazione della CUC Valconca antecedentemente alla scadenza. Entro quattro mesi precedenti alla scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa e a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato come di seguito disciplinato.

Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione.

Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare (salvo diversa previsione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni.

Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati, (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto)

La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa l'archiviazione e conservazione, viene eseguito dall'Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel

rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell'interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 11

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Ove ciò non fosse possibile, le parti possono devolvere la composizione alla Giunta dell'Unione Valconca.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente, il Foro di Rimini.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA VALCONCA

Giorgio Ciotti
F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(Michela Bertuccioli)
F.to digitalmente